

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato. Nuovo testo C. 3666 Bernardo e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	99
Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici. Testo unificato C 106 Realacci e C. 2812 Abrignani (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	100
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305 Decaro e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	100
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	103

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali. Atto n. 320 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	100
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	105
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea. Atto n. 323 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	100
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. Atto n. 324 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	101
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 settembre 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato.

Nuovo testo C. 3666 Bernardo e abb.
(Parere alla VI Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 settembre 2016.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici.

Testo unificato C 106 Realacci e C. 2812 Abrignani. (Parere alle Commissioni VIII e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 settembre 2016.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

Nuovo testo C. 2305 Decaro e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 settembre 2016.

Michele BORDO, *presidente*, intervenendo in sostituzione della relatrice, on. Camani, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), che illustra.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 settembre 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali. Atto n. 320.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 settembre 2016.

Tea ALBINI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), che – come anticipato nel corso della relazione illustrata ieri – richiama in premessa alcune criticità.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea.

Atto n. 323.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 settembre 2016.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, anche alla luce dell'esame dell'atto svoltosi presso la Commissione Giustizia, che non

ha espresso alcun rilievo di merito, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relattrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.

Atto n. 324.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relattrice*, illustra il provvedimento in titolo, ricordando che lo schema di decreto legislativo – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere al Governo – dà attuazione alla direttiva 2015/412/UE che ha modificato la direttiva 2001/18/CE limitatamente alla possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio, sulla base della delega prevista dall'articolo 1 della legge n. 114 del 2015 – Legge di delegazione europea 2014.

Ricorda innanzitutto che la direttiva (UE) 2015/412, oggetto di recepimento, apporta delle modifiche alla direttiva 2001/18/UE, in quanto stabilisce che gli Stati membri saranno liberi di scegliere se avere o meno colture geneticamente modificate sul proprio territorio. Un singolo Paese potrà quindi chiedere di limitare o vietare la coltivazione di un OGM sia durante la procedura di autorizzazione, sia dopo che questa sarà stata concessa. Pertanto, la limitazione o il divieto della coltivazione di OGM non saranno più connessi solo al verificarsi di casi di emer-

genza o di « nuove prove » relative al rischio di un OGM per la salute umana o per l'ambiente.

In base alla nuova normativa a decorrere dal 3 aprile 2017 gli Stati membri nei quali gli OGM sono coltivati dovranno preoccuparsi anche di evitare contaminazioni dei terreni degli Stati membri limitrofi, dove gli stessi OGM sono vietati, adottando adeguate misure.

La direttiva attribuisce inoltre alla Commissione europea il compito di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio due distinte relazioni entro il termine del 3 aprile 2019. Si tratta di una prima relazione concernente l'utilizzo della presente direttiva da parte degli Stati membri, che fornisca altresì informazioni circa il corretto funzionamento del mercato interno. La seconda relazione concerne, invece, l'effettivo rimedio ai danni ambientali che possono essere causati dalla coltivazione degli OGM.

La direttiva non indica un termine di recepimento per gli Stati membri.

Lo schema di decreto in esame consta di 2 articoli, dei quali il primo reca modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 224 del 2003 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati), mentre l'articolo 2 riporta la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento e l'entrata in vigore dello stesso, prevista per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*) modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 224 del 2003 aggiungendo alcune definizioni, necessarie per includere nell'ambito del decreto legislativo n. 224/2003 il riferimento non solo agli OGM coltivati o immessi sul mercato ai sensi della direttiva 2001/18/CE ma anche quelli autorizzati ai sensi del regolamento n. 1829/2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.

L'articolo 1, comma 1, lettera *b*), stabilisce che nel decreto legislativo n. 224 del 2003 sia inserito il nuovo Titolo III-*bis*, concernente « La limitazione e il divieto di

coltivazione di OGM sul territorio nazionale », composto di 5 articoli, numerati dal 26-*bis* al 26-*sexies*.

In particolare, il nuovo articolo 26-*bis* definisce le finalità e il campo di applicazione del nuovo Titolo, consistenti nella definizione delle procedure per limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) nel territorio nazionale, precisando che le misure di limitazione e divieto adottate ai sensi del provvedimento non incidono sulla libera circolazione degli OGM, come tali o contenuti in prodotti, né riguardano la coltivazione a fini sperimentali. Il comma 4 dell'articolo 26-*bis* individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale competente ai fini dell'applicazione del Titolo III-*bis*.

L'articolo 26-*ter* definisce la procedura in fase di autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM, per chiedere l'adeguamento dell'ambito geografico, in modo che tutto il territorio nazionale o parte di esso possa essere escluso dalla coltivazione di tale OGM.

L'articolo 26-*quater* prevede una diversa procedura nel caso in cui l'organismo geneticamente modificato sia stato già autorizzato; in tal caso è prevista la possibilità per gli Stati membri di adottare misure nazionali che limitino o vietino la coltivazione di un dato OGM nel territorio nazionale. Le misure di limitazione e divieto devono essere conformi al diritto dell'Unione europea, rispettose dei principi di proporzionalità e di non discriminazione e, inoltre, basate su fattori connessi a motivazioni che comprendono: obiettivi di politica ambientale; pianificazione urbana e territoriale; uso del suolo; impatti socio-economici; esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti. Tali motivazioni possono essere utilizzate singolarmente o in combinazione, ad eccezione della motivazione relativa all'ordine pubblico e, comunque, in nessun caso, devono entrare in conflitto o sovrapporsi con la valutazione di rischio ambientale effettuata.

L'articolo 26-*quinquies* attribuisce alla regione o provincia autonoma il diritto di

ottenere, con riferimento al proprio territorio (o ad una parte di esso), la reintegrazione nell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM – dal quale sia stato precedentemente escluso ai sensi del capoverso articolo 26-*ter* – o la revoca delle misure di cui al capoverso articolo 26-*quater*.

L'articolo 26-*sexies* reca norme specifiche per le regioni e le province autonome in cui siano coltivati OGM e che siano limitrofe ad altri Stati membri in cui la coltivazione di tali OGM sia vietata.

Il medesimo articolo 1 introduce infine nel decreto legislativo n. 224 del 2003 l'articolo 35-*bis*, che contempla alcune sanzioni amministrative (pecuniarie ed accessorie) per le violazioni dei divieti conseguenti alla disciplina in oggetto.

Richiama in conclusione l'attenzione dei colleghi sul rilievo del provvedimento in esame, che da finalmente risposta all'impegno profuso dal Parlamento e dal Governo per vedere riconosciuta la possibilità di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati nel nostro territorio, tutelando così la produzione agricola italiana da contaminazioni accidentali di organismi geneticamente modificati.

Si tratta di un risultato importante per un Paese che, come l'Italia, ha nella produzione agricola di qualità un punto indiscusso di eccellenza.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

ALLEGATO 1

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica (Nuovo testo C. 2305 Decaro e abb.)**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo recante Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica (Nuovo testo C. 2305 Decaro e abb.), come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

sottolineato come l'intervento normativo in esame intenda promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, implementare e sviluppare l'attività turistica;

richiamato in particolare l'articolo 4 del provvedimento, che dispone che la Rete ciclabile nazionale, di cui all'articolo 3, è denominata «Bicitalia» e costituisce la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea «EuroVelo», e che le infrastrutture inserite nella Rete ciclabile nazionale Bicitalia costituiscono infrastrutture di interesse strategico nazionale;

ricordato che sulla promozione dell'uso della bicicletta l'UE si è impegnata attivamente sin dal 2001, con l'adozione del Libro bianco sulla politica dei trasporti, volto a promuovere una nuova cultura della mobilità urbana, nel cui

ambito il trasporto urbano sostenibile e accessibile costituisce un elemento chiave;

richiamati altresì i contenuti del Libro verde «Verso una nuova cultura della mobilità urbana» (COM(2007)0551 def.) e del «Piano d'azione sulla mobilità urbana» (COM(2009) 490 def.), entrambi volti ad affrontare le diverse dimensioni della mobilità urbana, sottolineando la necessità di attuare un approccio quanto più possibile integrato e in grado di razionalizzare l'uso di tutti i modi trasporto, anche a tal fine promuovendo gli spostamenti a piedi e in bicicletta, per una piena integrazione di queste modalità di trasporto nelle politiche di mobilità urbana;

visti inoltre i contenuti della Comunicazione della Commissione europea del 2013 «Insieme verso una mobilità urbana competitiva ed efficace sul piano delle risorse» (COM(2013)913 final), nella quale si insiste sulla opportunità che gli Stati membri si dotino, nel quadro delle iniziative per la mobilità urbana sostenibile, di un piano per rendere più attraenti e sicuri gli spostamenti a piedi e in bicicletta;

ricordata infine la recente proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla mobilità urbana sostenibile (2014/2242(INI), che incoraggia le autorità degli Stati membri e le città europee a rivedere le proprie strategie di mobilità urbana al fine di migliorare il trasporto non motorizzato ed a promuovere l'uso delle biciclette, anche mediante la definizione di ambiziosi obiettivi in materia di tassi di

utilizzo delle biciclette entro il 2030; ciò anche con finalità di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

preso atto che il provvedimento in titolo si colloca nel solco delle iniziative

assunte a livello europeo, in coerenza con gli obiettivi auspicati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (Atto n. 320).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (Atto n. 320);

preso atto che il provvedimento è volto ad adeguare la normativa italiana alle disposizioni europee in materia di lavoro stagionale dei cittadini di Paesi terzi, al fine di semplificare le procedure di ingresso e soggiorno, nel rispetto dei diritti dei lavoratori migranti;

ricordato, in particolare, che la direttiva 2014/36/UE, oggetto di recepimento, è stata prevista dal Programma de l'Aja del 2004 del Consiglio europeo, che invitava la Commissione a presentare un piano d'azione sull'immigrazione legale – compendiate nella Comunicazione del dicembre 2005, con successivi richiami sia nel Patto europeo sull'Immigrazione e l'asilo (2008) sia nel Programma di Stoccolma (2009) – e a formulare proposte legislative per l'individuazione di procedure di ammissione di cittadini di Paesi terzi in grado di rispondere con snellezza e celerità alle temporanee esigenze di manodopera di alcuni settori del mercato del lavoro quali, in particolare, il turismo, la ristorazione e l'agricoltura;

rilevato che la direttiva intende altresì contribuire all'attuazione della strategia « Europa 2020 » e ad una gestione efficace dei flussi migratori per la categoria specifica della migrazione temporanea stagionale;

essa stabilisce norme eque e trasparenti in materia di ingresso e soggiorno e introduce incentivi e salvaguardie per impedire che il soggiorno temporaneo diventi permanente;

la direttiva 2014/36/UE invita inoltre gli Stati membri ad approntare adeguati strumenti e modalità per il monitoraggio e la verifica dell'intervento regolatorio effettuato;

evidenziato tuttavia che le procedure di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi in qualità di lavoratori stagionali registrano in Italia diverse criticità, a partire dallo scarto esistente tra le domande presentate dalle imprese italiane per l'ingresso di lavoratori subordinati a carattere stagionale (pari a circa 33.000 nel 2015), le quote di ingresso previste (13.000 nel 2015) e i permessi di soggiorno per lavoro stagionale effettivamente rilasciati (poco più di 3.500 nel 2015). Si devono inoltre constatare tempi assai lunghi delle procedure per l'ottenimento dei permessi medesimi e non si può sottovalutare lo sfruttamento del lavoro nero e l'incidenza del deprecabile fenomeno del caporalato;

auspicato pertanto che il recepimento delle disposizioni europee possa contribuire ad una razionalizzazione e ad un miglioramento delle procedure di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi in qualità di lavoratori stagionali, nel rispetto dei diritti dei lavoratori migranti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.